



**COMUNE DI
SANTA CROCE SULL'ARNO**
Provincia di Pisa

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE DI
IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.

CAPO I.....	3
ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
ART. 2 FINALITÀ E OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO.....	3
CAPO II.....	4
ART. 3 CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI.....	4
ART. 4 AREE SENSIBILI.....	4
ART. 5 CATASTO DEGLI IMPIANTI.....	5
CAPO III.....	5
ART. 6 PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE.....	5
ART. 7 ISTRUTTORIA DEI PROGRAMMI ANNUALI DI SVILUPPO.....	6
CAPO IV.....	6
ART. 8 AUTORIZZAZIONE.....	6
CAPO V.....	6
ART. 9 IMPIANTI MOBILI SU CARRATO, IMPIANTI PROVVISORI.....	6
ART. 10 INDIRIZZI PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI.....	7
CAPO VI.....	8
ART. 11 AZIONI DI RISANAMENTO.....	8
ART. 12 RILOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI.....	8
CAPO VII.....	8
ART. 13 FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO.....	8
CAPO VIII.....	8
ART. 14 SANZIONI AMMINISTRATIVE.....	8
ART. 15 PARTECIPAZIONE ED INFORMAZIONE.....	9
ART. 16 NORMA TRANSITORIA.....	9
ART. 17 ENTRATA IN VIGORE.....	9

Capo I

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente documento costituisce il Regolamento comunale per la disciplina in materia di impianti per la telefonia mobile e tecnologie assimilabili, ai sensi della Legge Regione Toscana n. 49/2011. Gli impianti nella loro progettazione, realizzazione, manutenzione ed esercizio sono soggetti al rispetto, oltre che alle disposizioni generali in materia, delle seguenti disposizioni specifiche e successive modifiche ed integrazioni:

- a. Legge 22 febbraio 2001 n.36 "legge quadro sulla protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" e s.m.i.;
- b. Legge n.120 del 11 settembre 2020 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- c. Legge n. 108 del 29 luglio 2021 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
- d. D.P.C.M. 8 luglio 2003 Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz;
- e. Decreto legislativo n.259 del 1 agosto 2003 Codice delle comunicazioni elettroniche;
- f. Decreto legislativo n.207 del 8 novembre 2021 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche";
- g. Legge Regionale 6 Ottobre 2011, n.49 "Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione";
- h. Legge n. 221 del 17/12/2012 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, (Art. 14)";
- i. Legge 11 novembre 2014, n.164 (conversione con modificazioni, del decreto-legge 12/11/14, n.133 c.d. Decreto Sblocca Italia)-Art 6 "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive";
- j. Legge n. 41 del 21/04/2023 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza...", (Art. 18)";
- k. Artt. 114, comma 2, e 117, comma 6, della Costituzione Italiana.

2. Le presenti norme si applicano a tutti gli impianti per le telecomunicazioni operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz, compresi gli impianti a basso livello di emissione come microcelle, picocelle e similari, gli impianti mobili su carrato, gli impianti provvisori nonché gli impianti di ponti radio o assimilabili installati nel territorio comunale.

3. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento gli apparati di radioamatori.

4. Sono esclusi inoltre gli impianti realizzati da altri Enti Pubblici ivi compresi le Forze armate e le Forze di Polizia se dichiarati necessari a garantire i propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale. Sono inoltre fatte salve le competenze attribuite all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla Legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo).

ART. 2 FINALITÀ E OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO

1. Con il presente Regolamento, in ottemperanza alla legislazione di cui all'art.1 il Comune stabilisce le seguenti finalità e obiettivi:

- a) tutelare la popolazione dagli effetti dell'esposizione ai campi elettromagnetici attraverso un uso razionale del territorio e la tutela dei beni di interesse storico, artistico, culturale, paesaggistico, ambientale e naturalistico;
- b) armonizzare le esigenze dell'Amministrazione comunale e della salvaguardia dei valori e dei beni di cui al punto precedente con i programmi di sviluppo delle reti degli operatori delle telecomunicazioni;
- c) assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti attraverso una razionale pianificazione degli stessi e l'individuazione delle aree del territorio comunale maggiormente idonee per l'installazione degli impianti per la telefonia mobile e degli altri apparati radioelettrici per telecomunicazioni;
- d) conoscere la situazione generale relativa al livello d'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici anche ai fini dell'autorizzazione all'installazione di nuovi impianti;
- e) stabilire i criteri per l'attuazione delle azioni di risanamento ai sensi dell'art.11 della L.R. 49/2011.
- f) minimizzare i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici a radio frequenza, con particolare riferimento ai siti sensibili, e del numero complessivo di siti, compatibilmente con le esigenze di copertura delle zone servite dagli impianti e fatto salvo il rispetto dei limiti di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico fissati dallo Stato;
- g) conoscere la situazione generale relativa al livello d'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici anche ai fini dell'autorizzazione all'installazione di nuovi impianti;
- h) garantire la corretta informazione ai cittadini.

Capo II

ART. 3 CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. L'Amministrazione Comunale individua le aree maggiormente idonee ad ospitare gli impianti per telecomunicazioni finalizzate prevalentemente alla minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici (Art. 8 Comma 6 Legge Quadro n.36/2001 e ss.ii. e mm., Art. 38 Comma 6 Decreto Legge n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 11/09/2020 n. 120, Art. 18 Comma 8 Decreto Legge n. 13/2023 convertito con modificazioni dalla Legge 21/04/2023 n. 41), pur garantendo la fruibilità dei servizi connessi alle tecnologie per le telecomunicazioni. I risultati cartografici di tali classificazioni, sintetizzati in una "Mappa delle Localizzazioni", contengono l'indicazione di tutte le installazioni presenti e le ubicazioni individuate per ospitare nuovi impianti richiesti con i programmi di sviluppo dagli operatori.
2. Per la definizione del Programma Comunale degli impianti si applicano i criteri così come definiti dall'Art. 11 della Legge Regionale 49/2011.
3. Fatto salvo quanto previsto al precedente punto, e tenuto conto delle esigenze della fruibilità dei servizi connesse alle tecnologie di cui trattasi, gli impianti per le telecomunicazioni di cui all'art.1, sono preferibilmente collocati su aree e/o su immobili a destinazione non residenziale di proprietà comunale; ove ciò non sia possibile, è comunque ipotizzabile il posizionamento su aree e/o su immobili di proprietà di altri soggetti pubblici o privati.
4. Compatibilmente con il mantenimento dell'obiettivo di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici generati dagli impianti, è consentito l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni al fine di ridurre il numero dei siti complessivi compatibilmente con le esigenze di copertura del servizio e per ottimizzare l'utilizzo delle aree che ospitano gli impianti stessi.

ART. 4 AREE SENSIBILI

1. Nel rispetto del principio di precauzione, qualsiasi localizzazione deve tendere alla minimizzazione dell'esposizione umana alle onde elettromagnetiche con particolare riferimento nei siti sensibili, giusto riferimento Art. 38 Comma 6 DL 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 11/09/2020 n.120.

2. A titolo esplicativo e non esaustivo sono considerati siti sensibili:

- a) Ospedali, case di cura e di riposo, edifici adibiti al culto, scuole ed asili nido, luoghi di detenzione e pena, oratori, orfanotrofi e strutture similari, ivi comprese le relative pertinenze;
- b) Beni immobili di interesse artistico, storico, archeologico e etnoantropologico, di cui all'articolo 10 del d.lgs. 42/2004

ART. 5 CATASTO DEGLI IMPIANTI

1. Ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.49/2011 è istituito presso l'ARPAT il catasto regionale degli impianti.

Capo III

ART. 6 PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

1. L'autorizzazione comunale di cui all'art. 9, è subordinata prioritariamente alla presentazione, da parte dei soggetti aventi titolo, di un programma annuale di sviluppo della propria rete.

2. La presentazione del programma annuale degli impianti deve essere corredata da:

- a) planimetria con l'ubicazione dei siti con gli impianti in servizio;
- b) planimetria con la proposta delle nuove localizzazioni degli impianti;
- c) documentazione tecnica indicante la tipologia di impianto e tecnologie previste.

3. Il programma annuale viene presentato dagli operatori interessati entro il 31 ottobre di ogni anno. Il Programma annuale deve anche contenere le previsioni di implementazione di impianti previsti su strutture tecnologiche già esistenti, qualora queste siano state realizzate in deroga al processo di programmazione (Legge Regionale Toscana n.49/2011 e Legge n.111 del 15 luglio 2011), e nel caso in cui tali riconfigurazioni prevedano il superamento dei livelli di potenza limite, per cui è stato ottenuto il precedente procedimento di deroga.

4. Il Comune raccoglie le esigenze manifestate ed elabora un proprio programma di implementazione del Piano comunale, individuando i siti in risposta alle richieste presentate, entro 90 giorni successivi alla data di scadenza per la consegna dei programmi da parte dei gestori.

5. Tale programma si traduce nella determinazione del numero di impianti da installare nell'arco del periodo di riferimento del programma e nell'individuazione puntuale dei siti dove localizzare gli impianti, per ottemperare alle esigenze manifestate dai gestori con i propri programmi annuali;

6. I risultati cartografici di tali classificazioni, sintetizzati in una mappa delle localizzazioni, contengono l'indicazione di tutte le installazioni presenti e le ubicazioni ottimali ad ospitare le nuove realizzazioni richieste con i programmi di sviluppo dagli operatori, come previsto nella Legge Regionale n.49/2011. La mappa delle localizzazioni, contenente sia gli impianti attivi sia quelli in fase di progetto, è parte integrante del presente Regolamento ed è riportata nell'"Allegato A: MAPPA DELLE LOCALIZZAZIONI".

La Mappa delle Localizzazioni può contenere:

- Localizzazione degli impianti esistenti;
- Programmi di sviluppo delle compagnie richiedenti;
- Sintesi delle soluzioni individuate dal Comune.

7. La mappa delle localizzazioni può essere aggiornata in funzione dell'evoluzione della normativa, per intervenute esigenze tecniche, nonché per la modifica/implementazione dei criteri localizzativi. La mappa delle localizzazioni inoltre può essere aggiornata a seguito della valutazione dei programmi di sviluppo delle reti presentati annualmente dai gestori.

8. L'installazione degli impianti è consentita solo nei siti e nelle aree individuate nella mappa delle localizzazioni, elaborata nel rispetto delle esigenze avanzate dalle compagnie richiedenti, attraverso la trasmissione annuale del programma di sviluppo della rete ed aggiornata periodicamente secondo le esigenze dei richiedenti.

9. Tali individuazioni vengono supportate da una adeguata istruttoria tecnica che tenga conto delle diverse esigenze, considerazioni di carattere tecnico, attraverso simulazioni, elaborazioni previsionali o misure puntuali, nel rispetto dell'assetto normativo nazionale e regionale.

10. I risultati della verifica, qualora prevedano l'individuazione di nuovi siti, devono essere sottoposti alla approvazione del Consiglio Comunale.

11. In caso di specifiche esigenze, emerse fuori dai programmi di sviluppo annuali presentati, il Comune potrà valutare l'eventuale installazione di impianti di che trattasi in siti diversi, e perciò in deroga alle prescrizioni del presente Regolamento, fatto salvo il principio di minimizzazione, previa adeguata motivazione che verrà sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale.

ART. 7 ISTRUTTORIA DEI PROGRAMMI ANNUALI DI SVILUPPO

1. Entro trenta giorni dalla presentazione dei programmi annuali di sviluppo, gli uffici preposti, avvalendosi se necessario di consulenti esterni di provata esperienza nel settore, richiedono ai gestori le eventuali necessarie integrazioni, valutano la compatibilità ambientale, urbanistica ed edilizia degli impianti previsti nei programmi annuali di installazione nel rispetto dei criteri precedentemente elencati.

2. Per gli impianti posti a meno di trecento metri dal confine del territorio comunale sarà trasmessa nota informativa al Comune con termine.

3. I Programmi annuali approvati vengono pubblicati nella Rete Civica e mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per almeno trenta giorni consecutivi. Il Comune provvede inoltre ad informare la cittadinanza.

Capo IV

ART. 8 AUTORIZZAZIONE

1. La domanda per l'installazione di un nuovo impianto o per la modifica anche solo radioelettrica di un impianto esistente deve pervenire al S.U.A.P., a seconda dei casi, corredata degli elaborati di cui agli Artt. 44, 45, 46, 47 del DLgs 259/03, così come integrato dall'Art. 38 del DL. n.77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 29/07/2021 n. 108 e come modificato dal Dlgs 207/21 e dall'art. 18 comma 8 Decreto Legge n. 13/2023 convertito con modificazioni dalla Legge 21/04/2023 n. 41.

2. Per le istanze riguardanti nuove installazioni, il S.U.A.P., a seguito del ricevimento della richiesta, qualora il procedimento preveda il coinvolgimento di altri Enti diversi dal Comune e dall'Arpa, per espressioni di pareri, indice una conferenza dei servizi entro 5 giorni dalla presentazione dell'istanza. Nel caso di espressione di parere negativo adeguatamente motivato da parte di uno degli Enti coinvolti nel procedimento, il Comune è tenuto ad esprimere una determinazione negativa entro il termine massimo dei 45 giorni dalla data di indizione della conferenza dei servizi.

3. Le istanze di autorizzazione sono da ritenersi accolte qualora, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla presentazione della domanda, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego adeguatamente motivato e derivante dal Comune o da ARPA o da altri Enti demandati ad esprimere pareri di varia natura (Paesaggistica, Architettonica, etc...).

4. Le domande per l'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti, nonché per le modifiche delle caratteristiche di emissione degli stessi, devono essere corredate dal parere dell'ARPA, tranne per i casi esclusi dalla Legge 11/11/2014, n.164 (Art. 6).

Capo V

ART. 9 IMPIANTI MOBILI SU CARRATO, IMPIANTI PROVVISORI

1. E' possibile procedere all'installazione di impianti mobili temporanei nei casi previsti e debitamente comprovati dall'operatore:

- a) eventi di carattere sociale, ricreativo, sportivo, culturale di particolare rilevanza;
 - b) esecuzione di prove tecniche di copertura e trasmissione radioelettrica;
2. Sono esonerati dall'acquisizione del titolo di legittimazione gli impianti temporanei attivati per emergenze sanitarie, per esigenze di protezione civile ed in genere per esigenze connesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Detti impianti possono essere attivati per il periodo di tempo stabilito dall'Autorità competente.
3. I soggetti interessati alla installazione di impianti provvisori devono darne comunicazione al Comune almeno 30 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, giusto art. 47 del Decreto legislativo n.259/2003, introdotto con l'art. 38 comma 6 del Decreto Legge n. 76/2020 convertito dalla Legge n.120/2020, e modificato dal Dlgs 207/21, indicando:
- a) l'ubicazione dell'impianto;
 - b) il tipo, il modello, le dimensioni e la ditta costruttrice di ciascuna antenna trasmittente, con indicate le seguenti caratteristiche:
 - 1) i diagrammi d'irradiazione sul piano orizzontale e sul piano verticale;
 - 2) la direzione di massima irradiazione in gradi nord;
 - 3) l'inclinazione sull'orizzontale della direzione di massima irradiazione;
 - 4) il guadagno dell'antenna;
 - 5) l'altezza dal suolo del centro elettrico dell'antenna;
 - 6) la polarizzazione;
 - 7) la frequenza utilizzata;
 - 8) la potenza massima immessa in antenna.
4. Il Comune può chiedere al gestore una diversa collocazione degli impianti di cui al presente articolo nel rispetto dei propri criteri localizzativi e standard urbanistici. La durata massima di tali installazioni non può essere superiore a sei mesi e non è soggetta a proroga.
5. Detti impianti sono soggetti a controlli e monitoraggi di cui al presente Regolamento.
6. Gli impianti provvisori non devono superare in nessun caso i limiti di esposizione ed il rispetto del principio di minimizzazione così come previsto dalla normativa vigente.
7. Qualora alla scadenza dell'autorizzazione l'installazione non sia rimossa, il Comune, previa diffida a provvedere entro il termine di 15 giorni, ordina l'incameramento della cauzione e la rimozione dell'impianto a cura dell'Amministrazione ed a spese del Gestore.

ART. 10 INDIRIZZI PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. I soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti di cui al presente Regolamento devono utilizzare la migliore tecnologia disponibile e praticabile al momento della richiesta, per ridurre al livello più basso possibile i campi elettromagnetici.
2. Su tutto il territorio comunale si applicano i principi di armonizzazione ed integrazione paesaggistica, intesi come l'insieme di azioni che permettono di ridurre l'impatto visivo dovuto agli impianti e l'attuazione di accorgimenti architettonici ottimali. Si tiene conto di tali procedimenti anche per gli impianti esistenti sui quali è possibile formulare ipotesi di restyling.
3. Salvo che contrasti con il principio della minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici viene favorito l'uso comune di un unico palo/traliccio tra più gestori.
4. Gli impianti dovranno essere conservati e mantenuti con cura sia per finalità estetiche e di decoro, sia per garantire l'efficacia delle misure di sicurezza e protezione adottate.

Capo VI

ART. 11 AZIONI DI RISANAMENTO

1. Il Comune promuove azioni di risanamento degli impianti ai sensi della legge n.36/2001 e del d.lgs. n.259/2003, e loro successive modifiche ed integrazioni, del D.P.C.M. 8 luglio 2003 e dell'art. 7 della L.R. Toscana n.49/2011.
2. La riduzione a conformità è un processo che deve essere attuato ogni volta che venga riscontrato il superamento, con il contributo di una o più sorgenti, dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità previsti dagli artt. 3 e 4 del DPCM 8.7.2003, e secondo quanto disposto dalla Legge n.221 del 17/12/2012 e dal presente regolamento.
3. Qualora l'Amministrazione Comunale, avvalendosi di ArpaT, riscontri livelli di campo superiori ai limiti e ai valori previsti dal quadro normativo vigente, ordina al gestore dell'impianto di attuare tutte le azioni di risanamento necessarie per l'immediata riconduzione ai limiti e valori stabiliti dalla legge. Le azioni volte al risanamento degli impianti sono attuate a cura e spese dei titolari degli stessi e sono effettuate nei tempi e con le modalità disposte dal Comune.
4. Le azioni di risanamento sono finalizzate inoltre al rispetto dei criteri localizzativi di cui al Capo II del presente Regolamento ed al conseguimento del principio di minimizzazione. A tal fine il Comune si impegna a trovare accordi con i gestori.

ART. 12 RILOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. Il Comune dispone la rilocalizzazione degli impianti quando:
 - a) gli impianti sono installati in aree identificate come non idonee dal Comune secondo quanto previsto dal presente Regolamento ovvero nelle aree, su fabbricati, su immobili dove non è prevista la localizzazione;
 - b) è accertata l'impossibilità di garantire il rispetto del principio di minimizzazione attraverso le azioni di risanamento.
2. I termini per la presentazione dei progetti per la rilocalizzazione degli impianti sono regolati nell'articolo riguardante le Norme Transitorie.

Capo VII

ART. 13 FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO

1. Le funzioni di vigilanza e di controllo sono esercitate dai Comuni avvalendosi dell'Arpat e del Dipartimento di prevenzione delle Aziende Unità Sanitarie Locali in base alle rispettive competenze secondo quanto disposto dall'articolo 13 della Legge Regionale 49/2011.
2. In relazione alle modalità e alle finalità per lo svolgimento dei controlli si applicano i criteri previsti all'art. 13 della L.R. 49/2011.
3. Oltre a quanto previsto ai commi precedenti, il Comune può esercitare la sua funzione di controllo e vigilanza dei livelli di campo elettromagnetico emessi dagli impianti per telefonia cellulare attraverso campagne di rilevamento conoscitive o attività integrative di monitoraggio.
4. Il Comune garantisce l'accesso dei dati delle misure a tutti i cittadini, su semplice richiesta.

Capo VIII

ART. 14 SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Nel caso di accertato superamento dei limiti stabiliti dalla normativa vigente, e di tutte le condizioni e prescrizioni previste dall'atto amministrativo per la realizzazione dell'impianto, si applicano le sanzioni come previsto all'Art. 14 della Legge Regionale 49/2011.

ART. 15 PARTECIPAZIONE ED INFORMAZIONE

1. Il Comune assicura alla cittadinanza ed a tutti gli interessati, nel rispetto delle forme previste dalle leggi statali e regionali, l'accesso alle informazioni relative al procedimento di formazione del programma annuale delle installazioni e promuove le iniziative di informazione e divulgazione alla cittadinanza dell'attività di vigilanza e monitoraggio compiuta.

ART. 16 NORMA TRANSITORIA.

1. Gli impianti attivi alla data di entrata in vigore del programma comunale di cui all'art. 9 della legge Regione Toscana n.49/2011 e per i quali è prevista la delocalizzazione dovranno ottemperare alle disposizioni entro il termine massimo di mesi 24 decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

2. La delocalizzazione di un impianto prevede azioni concordate con le società interessate in modo da definirne tempistica e modalità.

3. In riferimento agli artt. 12 e 14 della Legge Regionale n. 49/2011, decorso inutilmente il termine di cui al primo comma, l'Amministrazione comunale provvederà ad adottare i provvedimenti sanzionatori anche di natura cautelare previsti dalle norme statali e regionali che disciplinano la materia.

ART. 17 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento diventa efficace con l'esecutività della deliberazione di approvazione.

2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche alle istanze in corso di istruttoria o comunque pendenti alla data di entrata in vigore.

3. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda alle procedure ed indicazioni previste nella normativa nazionale e regionale vigente.

4. L'entrata in vigore comporta la decadenza di qualsivoglia atto, regolamento o parte di esso pregresso in materia in contrasto con il presente regolamento.